

CHIARIMENTI 05/09/2018

DOMANDA: con riferimento alla presentazione della cauzione provvisoria, prevista secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara all'articolo 10, si chiede di voler confermare che la dichiarazione di impegno a rilasciare la garanzia definitiva in caso di aggiudicazione, potrà essere contenuta direttamente nella cauzione provvisoria, essendo la stessa redatta in conformità allo schema tipo DM n. 31 del 19/01/2018.

RISPOSTA: si riporta uno stralcio dell'articolo 10 del Disciplinare di gara:

“L'offerta è corredata da:

- 1. una **garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.*
- 2. una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario...*

*La **garanzia provvisoria** è costituita, a scelta del concorrente:*

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;*
- b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento sul conto di tesoreria intestato ad ARPA Lazio presso la Banca del Credito Cooperativo di Roma - IBAN: IT42R083271460000000004300;*
- c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice...”*

Si conferma che la dichiarazione di impegno a rilasciare la garanzia definitiva in caso di aggiudicazione può essere contenuta direttamente nella fideiussione **nel caso in cui l'operatore economico concorrente scelga di costituire la “garanzia provvisoria” mediante quanto indicato alla lettera c).**

Si precisa che, invece, nel caso in cui l'operatore economico scelga di costituire la “garanzia provvisoria” mediante cauzione, quindi attraverso quanto previsto alle lettere a) e b), la dichiarazione in parola dovrà essere presentata mediante altro documento da parte di un istituto bancario o assicurativo altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, dunque in possesso *“dei poteri necessari per impegnare il garante, e dovrà essere prodotta in una delle seguenti forme:*

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;*
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;*
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005)”*